

JAIME BONET NAVARRO
Università di Valencia, Spain
jaime.bonet@uv.es

The polygamy and the protection of the marriage in the Spanish family law

La protezione del vincolo matrimoniale e la poligamia nel sistema matrimoniale spagnolo

ABSTRACT

In Spanish Law, the constitutional public order, also ruled by Spanish Religious Freedom Act, has the consequence that it's not possible to marry a second marriage if first one is not dissolved before, and this is not able to do not even when it is a religious motivation. So, monogamic marriage is recognized in Spanish Law, both in Civile as in Canonic Law. Canonic marriage is recognized in Spanish matrimonial system. This protection is done by the stablishment of prohibitions for contract a new marriage while first one is not dissolved, and by the crime of bigamy. However, it has been admitted by Spanish Supreme Court, some legal consequences from a polygamic marriage what it could be the way for a further admission of polygamic marriga in the future.

This work has been done inside the Proyecto I+D+I DER2015-65840-R 'Diversidad y Convivencia: los derechos humanos como guía de acción', del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, del Ministerio de Economía y Competitividad.

ESTRATTO

Nell'ordinamento giuridico spagnolo, l'ordine pubblico costituzionale, regolato anche nella legge organica di libertà religiosa, attua in modo che non si possa contrarre un secondo matrimonio mentre ci sia in vigore il primo matrimonio; e non si può fare questo neppure per motivi religiosi. Così, la monogamia matrimoniale viene protetta nel diritto spagnolo, tanto nel diritto civile spagnolo come nel diritto matrimoniale canonico, il cui è ammesso nel sistema matrimoniale spagnolo attuale. Questa protezione viene data tanto per mezzo di impedimenti o divieti per contrarre un nuovo matrimonio mentre non sia dissolto il primo matrimonio, come per l'esistenza del reato di bigamia. Nonostante questo, si è già

ammesso, dalla Corte Suprema Spagnola, delle conseguenze giuridiche derivate di matrimoni poligamici che potrebbero supporre una via per l'ammissione più ampia del matrimonio poligamico nel futuro.

Questo lavoro è stato fatto nel Proyecto I+D+I DER2015-65840-R 'Diversidad y Convivencia: los derechos humanos como guía de acción', del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, del Ministerio de Economía y Competitividad.

Keywords: *Marriage, Poligamy, Public Order, Islamic Law, Spanish Law*

Parole chiave: *Matrimonio, Poligamia, Ordine Pubblico, Diritto Islamico, Diritto Spagnolo*

Introduzione: ordine pubblico e sistema matrimoniale

a) Lo "orden público" nella legislazione spagnola

L'ordine pubblico viene già affermato nella Costituzione spagnola dal 1978, come una limitazione nell'agevolazione del diritto di libertà religiosa.

Concretamente, la sua ammissione viene nell'articolo 16.1 che dice che "è garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto degli individui e le comunità senza altra limitazione, nelle sue manifestazioni, che quella necessaria per mantenere l'ordine pubblico protetto dalla legge".

Lo sviluppo normativo della cosiddetta previsione costituzionale si trova nell'articolo 3.1 della LOLR (Legge Organica sulla Libertà Religiosa), Legge 7/1985, del 5 luglio 1980, che recita: "l'esercizio dei diritti compresi nella libertà religiosa e di culto, ha l'unico limite nella protezione dei diritti altrui nell'esercizio delle sue libertà pubbliche e diritti fondamentali, anziché la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, che sono gli elementi costitutivi dell'ordine pubblico protetto dalla legge nel contesto d'una società democratica".

In un primo sguardo si può affermare che l'ordine pubblico spagnolo ha una sua effettività nell'impedire che la libertà religiosa sia scusa per fare "qualsiasi cosa". In altre parole: non tutto quello che sia permesso per una religione, o per il diritto religioso, sarà permesso di fare in Spagna, come accade con la poligamia islamica.

In questo senso, la poligamia sarebbe contraria all'ordine pubblico spagnolo nel suo senso di moralità pubblica ed anche per contravenire diritti fondamentali come quello dell'uguaglianza fra i coniugi, dato che mai potrà

dirsi che abbia uguaglianza in una relazione in cui l'uomo è unica e le mogli possono essere fino a quattro.

In conseguenza, la monogamia matrimoniale viene protetta dall'ordinamento giuridico spagnolo, invece, la poligamia non: essa sarebbe, d'inizio, non ammessa dall'ordinamento, e per tanto, inefficace nel suo interno, respinta dall'ordine pubblico spagnolo (Rodríguez García, 2001, p. 745).

Questa realtà non è stata una invenzione dell'ordinamento giuridico spagnolo, perchè la monogamia c'era indubbiamente già protetta dal diritto matrimoniale romano, che rifiutava la poligamia che esisteva in altri ordinamenti giuridici d'allora (Navarro-Valls, 1994, p. 22). È per questo che non si può dire che la monogamia abbia stato una aportazione giuridica del cristianesimo alla concezione occidentale del matrimonio (Gaudemet, 1993, pp. 53 e 69).

Nonostante, nel diritto romano, la monogamia non aveva lo stesso profilo giuridico che ebbe il matrimonio nel medioevo, allora si con maggiore tracce cristiane. Così, c'erano due motivi per cui nel matrimonio romano non c'entrava d'inizio, il reato di bigamia: d'una parte, perchè la convivenza simultanea di due persone supponeva immediatamente la mancanza d'onorabilità sociale che si voleva por contrarre matrimonio, e d'altra parte, dato che per il diritto romano il consenso matrimoniale non si considerava come "pattizio" ma come "consenso continuato", il fatto che un coniuge lasciassi l'altro per iniziare la convivenza con altra persona supponeva la dissoluzione del primo matrimonio e l'inizio del nuovo (Vega Gutiérrez, 1997, p. 128). Quando la concezione cristiana del consenso matrimoniale trasformò il consenso matrimoniale da continuato a pattizio, la bigamia diviene un reato autónomo, differente d'altri come lo stupro o l'adulterio. Con questa nuova concezione del consenso, se si lasciava il coniuge per iniziare nuova convivenza con un'altra persona, questo fatto non dissolveva il primo matrimonio, perchè per dissolverlo si voleva un atto di consenso contrario, con volontà di dissolverlo, e se questo atto di dissoluzione non si faceva prima di dare il nuovo consenso, questo nuovo consenso supponeva un'attacco alla monogamia matrimoniale, un reato di bigamia (Vega Gutiérrez, 1997, pp. 135-136).

b) Il sistema matrimoniale spagnolo

Il rifiuto della poligamia nel diritto spagnolo viene rafforzata dal suo sistema matrimoniale, un sistema misto che abbina la facoltà di scelta

iniziale tra due tipi diversi di matrimonio, quello canonico e quello civile, ognuno regolato dalle sue proprie norme (questa scelta si chiama “sistema matrimoniale facoltativo di tipo latino”), e una seconda scelta, nel contesto del matrimonio civile, proprio nel momento della sua celebrazione, momento in cui si può scegliere tra la forma civile pure o quella forma religiosa delle religioni che hanno riuscito a firmare una intesa con lo Stato, comè il caso della religione islamica, o al meno, godono del “notorio arraigo” dichiarato per lo Stato come requisito per firmare una intesa.

In modo diverso a come accade col matrimonio canonico, dovè una ammissione totale d'una parte dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, quella matrimoniale, compresi i motivi d'incapacità e i divieti matrimoniali canonici (impedimenti), nel caso del diritto matrimoniale islámico soltanto viene riconosciuta la sua forma di celebrazione, non il resto di norme sulla capacità o abilità dei contraenti. In conseguenza, la poligamia non è riconosciuta dal diritto spagnolo per questo secondo motivo.

In altre parole, la regolazione matrimoniale canonica viene ammessa in tutta la sua pienezza (ordinamento giuridico religioso che è monogámico, come quello regolato dal diritto civile spagnolo). Tuttavia, la legge islamica (che ammette la poligamia) soltanto viene ammessa per quanto riguarda la forma di celebrazione del matrimonio.

Adesso è giusto vedere questa differenza nel suo contesto legale. Così, in primo luogo, l'articolo VI.1. dell'Accordo di 3 gennaio 1978, fra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede, su materie giuridiche dice che “lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato a seconda delle norme del Diritto canonico”, e che “gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione”.

Invece, l'articolo 7.1 dell'accordo di cooperazione (intesa) dello Stato colla Commissione Islamica di Spagna (CIE) dice semplicemente che “si attribuiscono effetti civili al matrimonio celebrato colla forma religiosa stabilita nella Legge Islamica, dal momento della sua celebrazione, sempre che i contraenti abbiano compiuto i requisiti di capacità richiesti nel Codice civile”.

Riassumendo: una persona sposata e non divorziata non potrà fare un secondo matrimonio, o terzo, ecc. (caso di poligamia successiva), nè contrarre con più d'una persona allo stesso tempo, perchè ambedue sono situazioni che contravengono le norme di capacità matrimoniale del Diritto civile spagnolo.

La protezione della monogamia in Spagna

a) I divieti di contrarre nuovo matrimonio nella legislazione civile e canonica

Nella legislazione civile, le sue norme sulla capacità matrimoniale che abbiamo menzionato sono l'articolo 46.2 del Codice civile, Dove dice che "non possono contrarre matrimonio (...) quelli che si trovano legati con vincolo matrimoniale", e l'articolo 47.3 che recita che "neanche possono contrarre matrimonio tra di loro (...) i condannati come autori o complici della morte dolosa del coniuge di qualsiasi di loro".

Inoltre, se parliamo della legislazione canonica, si vede che i divieti civili si corrispondono con gli impedimenti canonici di vincolo e di crimine.

Così, il canone 1085.1 stabilisce che "attenta invalidamente il matrimonio chi si trova legato per il vincolo di un matrimonio precedente, benché non sia stato consumato", en el comma 2, che "ancorché il matrimonio precedente sia nullo o abbia stato dissolto per qualsiasi motivo, no per questo è lecito contrarre un altro prima di ché si sia constanz legitimamente e con certeza la nullità o dissoluzione del precedente".

Il fondamento di questo impedimento è la proprietà dell'unità del matrimonio, ossia la monogamia, non quella dell'indissolubilità, il quale viene considerato come un divieto matrimoniale di diritto naturale, e per questo, non si può dispensare da nessuna autorità nella Chiesa cattolica.

È chiaro che tanto il Diritto civile come quello canonico hanno la previsione normativa che vieta la celebrazione di ulteriori matrimoni, per proteggere la monogamia.

L'impedimento canonico di crimine, del canone 1090, contiene due modalità: il congiugicidio individuale, nel suo comma primo, ed il congiugicidio con cooperazione mutua (detto "utroque machinante"), nel comma secondo. Così, in primo luogo dice che "chi, per contrarre matrimonio con una persona determinata, provoca la morte del coniuge d'essa, o del suo stesso coniuge, attenta invalidamente il matrimonio", e poi, dice che "anche attentano invalidamente il matrimonio tra di loro, loro cje con mutua cooperazione, física o morale, provocarono la morte del coniuge".

Evidentemente, questo impedimento canonico, come il suo corrispondente civile, hanno lo scopo di impediré che sia possibile liberarsi del divieto

di contrarre matrimonio per essere legato con un vincolo matrimoniale provocando la morte del coniuge, dato che con la morte si toglierebbe il vincolo matrimoniale e, in conseguenza, anche il divieto per contrarre di nuovo.

Finalmente, le norme spagnole su riaggruppamento familiare sono anche protettive della monogamia: nel caso in cui un migrante polígamo, soltanto si può fare la riaggruppazione familiare con una delle sue mogli, non con tutte quelle.

b) Il reato di bigamia

D'altra parte, la protezione della monogamia si trova anche nel diritto penale spagnolo, col reato di bigamia. Così, la bigamia viene penalizzata, tipificata, nell'articolo 217 del Codice Penale, che dice: "chi faccia un secondo od ulteriore matrimonio, sapendo che il matrimonio precedente sussiste legalmente, sarà punito con la pena di prigione di sei mesi ad un anno".

La bigamia viene tipificata non solo per realizzare un secondo matrimonio, ma anche per gli ulteriori matrimoni poligamici: terzo (trigamia) e quarto (tetragamia), che sono le possibilità ammesse dal diritto Islamico, sempre che l'uomo possa mantenere tante mogli.

Abbiamo già parlato sull'origine medievale del reato di bigamia nei diritti occidentali come quello spagnolo. Dobbiamo aggiungere adesso che il reato di bigamia, nel suo origine, non aveva lo scopo di proteggere l'unità del matrimonio, la monogamia, ma lo stato civile delle persone. La protezione della monogamia come garanzia dell'unità matrimoniale arrivò, col tempo, grazie al cristianesimo, ed anzi, per la sua connessione coll'indissolubilità del matrimonio canonico la bigamia si applicò anche a tutti i comportamenti divorzisti con aspetti di attacchi a l'unità matrimoniale. Per questo si parlava di bigamia simultanea, che è il vero attacco a l'unità, e di bigamia successiva, che in realtà proteggeva l'indissolubilità (Vega Gutiérrez, 1997, p. 520).

Nel diritto spagnolo odierno, a seconda dell'articolo 219.1 del Codice Penale, il reato di bigamia non solo può essere commesso da chi sia il contraente polígamico, ma anche dal ministro di culto che lo permetta e autorizzi la sua realizzazione, come cooperatore necessario, in questo caso, un imano. Questa è la interpretazione del contenuto di questo articolo, che esattamente dice che "chi faccia l'utorizzazione di un matrimonio dove ci sia una causa di nullità conosciuta (come sarebbe, infatti, la sussistenza

di un vincolo matrimoniale precedente) o dinunziata nel procedimento matrimoniale previo (chiamato “expediente matrimonial”), sarà punito con la pena di prigione di sei mesi a due anni ed inabilitazione speciale per lavoro o carico pubblico di due a sei anni”.

Nonostante questa previsione penale per punire la bigamia, la legislazione ecclesiastica spagnola non ha previsto in modo adeguato che non ci siano matrimoni poligamici fatti, diciamolo così, “di buona fede”, per persone musulmaen che pensino che in Spagna l'ordine pubblico sia come quello dei paesi musulmani e per questo, ammetta un matrimonio poligamio, anche, non rendendo conto del fatto che l'ignoranza del diritto non è scusa valida per non attuare d'accordo colla legge, e che queste possibilità sia impensabile che possa darsi negli imani e ministri di culto musulmani che autorizzino un matrimonio poligámico.

Questa situazione è una conseguenza della mancata previsione nella legge spagnola di un controllo previo alla celebrazione del matrimonio islámico. In questo senso, l'articolo 7 dell'Intesa coi musulmani spagnoli soltanto prevede un controllo a posteriori della celebrazione del matrimonio, nel momento della sua iscrizione (comma due e comma tre): “2. Le persone che desiderino iscrivere il matrimonio celebrato nella forma prevista nel numero anteriore (il quale vuol dire la forma prevista dalla legge islamica), dovranno accreditare previamente la sua capacità matrimoniale per mezzo di una certificazione agevolata dal Registro Civile corrispondente. Non potrà farsi l'iscrizione se si celebra il matrimonio dopa il trascorso di sei mesi dall'espedizione di questa certificazione”. / “3. Una volta celebrato il matrimonio, il rappresentante della Comunità Islamica dove si abbia celebrato il matrimonio, spedirà al Registro Civile, per la sua iscrizione, una certificazione dove ci sia accreditata la celebrazione del matrimonio e dove ci sia accreditata la celebrazione del matrimonio, e dove ci saranno menzionate le circostanze che exige la legislazione del Registro Civile”.

E, come è già detto, questo può accadere (la celebrazione al meni di fatto, di un matrimonio poligámico), perchè la poligamia è ammessa dalla Legge Islamica. Infatti, il comma primo dell'articolo 7 dell'accordo di cooperazione recita: “Si attribuiscono effetti civili al matrimonio celebrato a seconda della forma stabilita nella Legge islamica, dal momento della sua celebrazione, se i contraenti hanno dei requisiti di capacità stailiti nel Código Civile. /I contraenti esprimeranno il consenso davanti di qualcuna delle persone

dette nel numero 1 dell'articolo 3 (vale a dire, i dirigenti religiosi islamici e gli imam delle comunità Islamiche), e, almeno, due testimoni maggiorenni. Per il pieno riconoscimento di tali effetti, si vuole l'iscrizione del matrimonio nel Registro Civile”.

La poligamia islamica

a) Fondamento e caratteristiche

Infatti, il diritto musulmano ammette la poligamia nella sua versione di poliginia, a seconda della quale un varone sposa parecchie donne, fino a quattro, sempre che possa mantenere loro). È noto che la Legge Islamica ammette la tetragamia per l'uomo, ma impone la monogamia alla donna (Bonet Navarro e Vento Torres, 1994, p. 829; Combalia, 2001, p. 15). Veramente non c'è un obbligo, perchè la poligamia è ammessa come soluzione al problema derivato di ci essere più donne che uomini nella società musulmana.

Il testo del Corano che fa allusione alla poligamia si trova nel capitolo IV, verso 3, che recita: “Se avete paura di non essere equi coi orfani, sposate le donne che vi piacciono: due, tre o quattro. Se avete paura di non essere giusti, sposate soltanto una” (Olmos Ortega, 2008, p. 498).

Almeno per i sciiti (Muttahari, 1988, p. 156) la poligamia è considerata come diritto delle donne. Questo diritto delle donne consistirebbe nel fatto di avere la possibilità di avere uno sposo, sebbene questo sposo sia compartido con altre donne che siano allo stesso tempo spose di quell'uomo, dato che questa situazione sarebbe migliore che non avere nessuno.

Per spiegare che questa situazione, che contrasta tanto con la visione occidentale della stessa (dove tutt'altro che un diritto della donna, la poligamia è una situazione di desuguaglianza tra le persone per ragione del suo sesso che, come abbiamo visto, motiva la sua esclusione dell'ordinamento giuridico spagnolo per ragioni d'ordine pubblico) si trova in due motivi allacciati. D'una parte, il fatto che l'Islam considera che lo stato naturale delle persone adulte (uomini e donne) è quello di sposarsi perchè nell'Islam non si concepisce la vita celibataria o “religios” come accade nel cristianesimo. D'altra parte, si deve avere conto del fatto che la religione islamica, sin dalla sua nascita nell'Arabia, si allargò in pochi anni per vasti territorio dell'Asia e dell'Africa settentrionale per mezzo della guerra. Conseguenza di queste guerre di espansione della religione fu che la quantità di uomini “disponibili” per il

matrimonio calò, per il fatto che alla guerra andavano gli uomini, dove molti di loro morivano, in tanto che il ruolo domestico delle donne risparmiò loro del rischio di morire. In conseguenza, la poligamia risolve il problema di sposare tante donne in una società dove ci sono molte più donne che uomini. disponibili per il matrimonio (Bonet Navarro, 1994, pp. 479–480).

Finalmente, la poligamia servirebbe anche per riparare l'infertilità della prima moglie (normalmente) o d'una ulteriore moglie, che il marito non vuole ripudiare. In questo caso, la spiegazione si trova nella concezione patriarcale del matrimonio e la famiglia musulmana, per cui è molto importante avere un figlio maschio, tanto di essere in molti casi lo stesso motivo del matrimonio.

b) La sentenza della Corte Suprema Spagnola di febbraio 2018

Nonostante tutto quello che abbiamo detto finora sulla poligamia musulmana e la sua interdizione dell'ordinamento giuridico spagnolo, il vero è che l'ordine pubblico non deve supporre sempre, in tutti i casi, un muro impossibile di superare, perchè sempre deve considerarsi una certa flessibilità in certi casi negli scopi della giustizia.

In questo senso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dello Tribunal Supremo spagnolo (Corte Suprema di Giustizia di Spagna), il 15 gennaio 2018, riconosce il diritto alla pensione di vedovanza alle due mogli di un militare marocchino poligamo, che aveva lavorato molto tempo fa, negli anni settanta dello scorso secolo, alle ordine dell'esercito spagnolo, purtroppo questa pratica matrimoniale sia contraria all'ordine pubblico spagnolo.

Nel caso concreto a cui facciamo riferimento, la Corte Suprema spagnola si è pronunciato in modo affermativo allo ricorso di casazione presentato dalla seconda moglie del militare morto contra la decisione (sentencia) della Corte inferiore (il Tribunal Superior de Justicia de Madrid), che aveva respinto la pensione di vedovanza chiesta da questa donna, pensione che soltanto si aveva riconosciuto alla prima moglie. La decisione della Corte Suprema non supone radoppiare la pensione, ma che sia divisa fra el due moglie (o meglio, già vedove).

La Sala de la Corte Suprema non nega la sua dottrina nel senso che la poligamia sia contraria all'ordine pubblico spagnolo, ma precisa che questo criterio non può applicarsi in questo caso concreto perchè è stato il proprio Stato spagnolo chi ammise (tanti anni fa) un determinato effetto a tale

matrimonio nell'articolo 23 del Congegno di Sicurezza Sociale firmato tra la Spagna e il Marocco nel 1979 (momento in cui la Costituzione spagnola attuale era già in vigore). E il testo di questa norma dice che “la pensioen di vedovanza causata per un operaio marocchino sarà divisa, nel suo caso, per parti uguali, tra chi sia, a seconda della legislazione marocchina, beneficiaria di questa pensione”. La Corte Suprema non fa altro che interpretare che la condizione di “beneficiaria della pensione” si può estendere a tutte le donne (mogli) sposate simultaneamente col operaio, in una situazione di poligamia, e che la situazione di poligamia non vieta, per motivi d'ordine pubblico il riconoscimento del diritto alla pensione di vedovanza a favore di tutte le mogli chi, d'accordo con la sua legge personale, era sposate simultaneamente col operaio morto.

A questo scopo, si deve capire che la simultaneità matrimoniale si riferisce al momento della morte dello sposo, in relazione con le mogli che aveva in quel momento, indipendentemente del momento concreto in cui si siano sposate ognuna di loro con lui. In altre parole, non c'entra niente che tutte siano sposate allo stesso tempo che in modo graduale, cosa che, dall'altro è il modo più abituale di arrivare a un matrimonio poligamico.

Come conseguenza, la pensione di vedovanza verrà divisa fra le vedove, in modo che le parti corrispondenti a ognuna di loro, tutte sommate, sia il totale di una sola pensione di vedovanza. Questa divisione può farsi in modo che ognuna delle vedove abbiano la stessa quantità, o fare un riparto proporzionale a seconda del tempo di convivenza (Olmos Ortega, 2008, p. 507).

Questa soluzione, che supone una figura indebolita dell'ordine pubblico spagnolo, quello detta come “orden público atenuado” (Olmos Ortega, 2008, pp. 506) e già data nel passato in decisioni di livelli giudiziari inferiori, come quella del Tribunal Superior de Justicia di Galicia del 2 aprile 2002, che faceva riferimento a un operaio senegalese morto in un incidente stradale che aveva contratto matrimonio con due donne a seconda della sua legge nazionale, e tutte e due vedove chiederono la corrispondente pensione di vedovanza (Olmos Ortega, 2008, p. 507).

Riflessione conclusiva

La società spagnola si trasforma, pian piano, in una società ogni volta più multiculturale, dove possono coesistere differenti modi di intendere la famiglia ed il matrimonio a seconda de ogni religione, sempre che

siano conciliabili con l'ordine pubblico spagnolo, dove sono garantiti i diritti umani, la dignità delle persone e l'uguaglianza tra di loro: (Such-Pyrgiel, 2018, pp. 163–166; Such-Pyrgiel, 2014, pp. 148–151). La poligamia si trova in contrasto con l'ordine pubblico spagnolo per la situazione di disuguaglianza delle donne sposate in un matrimonio del genere. Per questo, sono in grado di assicurare che la poligamia non sarà mai ammessa in Spagna come una situazione matrimoniale valida in tutta la sua pienezza. I casi recenti di decisioni della giurisprudenza spagnola in cui sono ammessi degli effetti giuridici concreti, in materia di pensione di vedovanza, a mi avviso, sono soltanto casi molto concreti in cui, agli scopi di evitare situazioni ingiuste, l'ordine pubblico attua in modo indebolito o attenuato, ma mantenendo il suo rigore per le altre situazioni dove dalla sua applicazione non derivano situazioni di ingiustizia.

BIBLIOGRAFIA

- Bonet Navarro, J. (1994). *El matrimonio en el derecho islámico, en Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para profesionales del foro XI*, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 467–481.
- Bonet Navarro, J. e Vento Torres, M. (1994). *El islamismo, en Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 71–94.
- Combalia, Z. (2005). *Inmigración y matrimonio en España, en Cuestiones actuales de Derecho Canónico y Eclesiástico en el XXV Aniversario de los Acuerdos con la Santa Sede y XX Aniversario de la vigencia del CIC*, Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 283–301.
- Combalia, Z. (2001). *Estatuto de la mujer en el derecho matrimonial islámico*, “En Revista Aequalitas” No. 6, pp. 15–20.
- Chehata, C. (1974). *El vínculo matrimonial en el Islam, en Matrimonio y divorcio*, Salamanca: Sígueme, pp. 59–72.
- Gaudemet, J. (1993). *El matrimonio en Occidente*, Madrid: Taurus.
- Moreno Antón, M. (2001). *El matrimonio islámico ante el Derecho español, en Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho comparado*, Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 619–630.
- Morán García, M. E. (2000). *La familia multicultural. Entre el conflicto de civilizaciones y la paz entre los pueblos*, en Estudios en homenaje al Prof. Martínez Valls, 2, Alicante: Universidad de Alicante, pp. 843–860.

- Motilla, A. e Lorenzo, P. (2012). *Derecho de familia islámico*, Madrid: Colex.
- Muttahari, S. (1988). *I diritti della donna nell'Islam*, Roma: Centro Culturale Islamico.
- Navarro-Valls, R. (1994). *Matrimonio y Derecho*, Madrid: Tecnos.
- Olmos Ortega, M.E. (2008). *Mujer, matrimonio e Islam*, “En Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado” No. 25, pp. 493–523.
- Olmos Ortega, M.E. e Landete Casas, J. (2013). *Legislación eclesiástica*, 25 ed., Pamplona: Civitas.
- Prader, J. (1986). *Il matrimonio nel mondo. Celebrazione. Nullità e scioglimento del vincolo*, Milano: Cedam.
- Rodríguez Chacón, R. (1994). *El matrimonio religioso no canónico en el derecho español*, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 10, pp. 371–383.
- Rodríguez García, J. A. (2001). *Poligamia: libertad religiosa y discriminación de la mujer*, en *Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el Derecho comparado*, Bilbao: Universidad del País Vasco, pp. 745–760.
- Rodríguez Marcos, M.E. (2006). *Familias interculturales: la construcción de la interculturalidad de los micro social a lo macro social*, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.
- Ruano Espina, L. (2003). *Derecho e Islam en España*, “En Ius Canonicum” No. 42, pp. 465–543.
- Such-Pyrgiel, M. (2014). *Legal changes against the family and single people in twenty first century in Poland*. W: “Annales Universitatis Apilenis Series Jurisprudentia JURISPRUDENTIA”, ISSN 1454-4075, Vol 17/2014, pp. 148–156.
- Such-Pyrgiel, M. (2018). *The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues*. W: “Politické vedy” [online], Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335-2741, pp. 162–177. Available at: <http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.162-177>.
- Vega Gutiérrez, A.M. (1997), *La unidad matrimonial y su tutela penal: precedentes romanos y canónicos del delito de bigamia*, Granada: Comares.